

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 1180 del 2013, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta da A. C. per ottenere la declaratoria di illegittimità/nullità dei termini apposti ai sei contratti di lavoro subordinato stipulati con RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. - dei quali i primi erano disciplinati dall'art. 23 della Legge 28/2/1987, n. 56 e dal CCNL di settore, mentre l'ultimo, intercorso dal 30 marzo 2004 al 22 maggio 2004, era retto dall'art. 1, comma 1°, del D.Lgs. 6/9/2001, n. 368 - per la partecipazione alla realizzazione di programmi che venivano indicati nei singoli contratti.

Per la cassazione di tale sentenza A. C. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c.; ha resistito con controricorso RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Motivi della decisione

1. Questioni preliminari

La controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per plurime ragioni.

In primis, afferma la nullità/inesistenza della procura a margine del ricorso in quanto riferita alla sentenza "n. 1180/13 pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, il 12.2.2013", anziché all'impugnata sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1180 del 21/3/2013 (menzionata correttamente a pag. 2 del ricorso, ma non precisamente individuata nella restante parte dell'atto e nell'elencazione dei documenti prodotti).

Si afferma, poi, che difetti nel ricorso l'allegazione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ. e che l'atto contravvenga (per eccesso) al principio di autosufficienza, sia perché da pagg. 5 a pagg. 63 sono integralmente riportate le pagine dell'appello senza alcuna selezione di quelle rilevanti (mediante la tecnica dell'"assemblaggio"), sia perché mancano un'illustrazione del fatto (non essendo a ciò sufficiente la trascrizione delle conclusioni prese in primo grado) e precisi riferimenti al contenuto della sentenza impugnata.

La RAI sostiene, inoltre, che il ricorso trasgredisca al principio di autosufficienza ex art. art. 366, comma 1°, n. 6, cod. proc. civ., non essendo specificata la sede processuale in cui sono stati prodotti i contratti collettivi le cui norme si assumono violate.

Da ultimo, poiché ad avviso della controricorrente il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento, la pronuncia di inammissibilità si giustificerebbe ex art. 360-bis cod. proc. civ.

2. Le eccezioni non sono fondate.

2.1. Non può in primo luogo reputarsi inesistente o comunque invalida la procura rilasciata a margine del ricorso, sebbene la stessa contenga riferimenti erronei alla sentenza oggetto di

impugnazione con riguardo all'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata e alla sua data di emissione: ostano al riconoscimento di tale invalidità sia il principio espresso da questa Corte (Cass. n. 25725 del 05/12/2014, n. 18781 del 14/09/2011, n. 3200 del 15/05/1980), secondo cui "la stretta e materiale inerenza del mandato all'atto d'impugnazione" impedisce di riscontrare incertezza sull'identificazione della decisione impugnata, sia il fatto che a pag.2 del ricorso la sentenza è stata individuata correttamente e col proprio numero progressivo (1180/2013, riportato anche nella procura) in maniera univoca e tale da non ingenerare alcun dubbio sull'oggetto del gravame.

2.2. L'inammissibilità derivante dalla violazione - per eccesso - del principio di autosufficienza in ragione delle modalità con cui l'atto iniziale è stato confezionato (cosiddetto "assemblaggio") non è poi ravvisabile ogni volta che il ricorso riporti lunghe parti degli atti processuali dei precedenti gradi: questa Corte di legittimità ha comminato infatti tale sanzione nei casi in cui vi era stata una riproduzione integrale di una serie di atti processuali effettuata con modalità tali da richiederne una lettura integrale, onde effettuare la selezione di quanto effettivamente rilevante in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Cass. ord. n. 17002 del 09/07/2013); di contro, non può profilarsi alcuna violazione del predetto principio quando alla riproduzione degli atti si accompagni una parte espositiva che contenga una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta (Cass. Sez. U., ord. n. 4324 del 24/02/2014; Cass. ord. n. 20393 del 22/09/2009).

Il ricorso di A. C. contiene la trascrizione dell'atto d'appello (quasi integralmente), ma la stessa è funzionale all'illustrazione delle ragioni di censura della sentenza del Tribunale di Napoli e, comunque, è preceduta e seguita da sintetiche considerazioni esplicative.

2.3. Contrariamente alle asserzioni della controricorrente, poi, il ricorso contiene (alle pagg. 64 e 65, ma anche nel prosieguo) precisi riferimenti alle motivazioni (censurate) della sentenza d'appello, i cui passaggi essenziali sono letteralmente trascritti; parimenti, i presupposti di fatto sui quali si fonda la domanda emergono chiaramente dal ricorso, non occorrendo, peraltro, che sia dedicato alla loro esposizione un capitolo ad hoc, ma, piuttosto, che sia fornita un'esposizione chiara ed esauriente di tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo (explurimis Cass. Ord. n. 1926 del 03/02/2015).

2.4. Non sussiste inoltre la mancata specificazione della sede processuale in cui sono stati prodotti i contratti collettivi (dei quali peraltro il testo rilevante è riprodotto nel ricorso), in quanto la collocazione in atti risulta dal contenuto che viene ritrascritto degli atti introduttivi del giudizio di merito (pagg. 6 e 8).

2.5. L'invocata inammissibilità ex art. 360-bis cod. proc. civ. presuppone infine una manifesta fondatezza o infondatezza di tutti i motivi di ricorso (non potendosi far luogo, in virtù di tale disposizione, a un'inammissibilità parziale, limitata soltanto ad alcune delle censure), fattispecie che non si verifica nel caso de quo, per le ragioni di seguito esposte.

II. Sintesi dei motivi di ricorso

Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. Con il primo, si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.Lgs. 6/9/2001, n. 368, della Direttiva 1999/70/CE, degli artt. 1362 e 1366 cod. civ., dell'art. 12 preleggi, per avere la Corte di merito - in relazione all'ultimo contratto - ritenuto che l'indicazione del titolo del programma e della durata del contratto siano sufficienti alla soddisfazione del requisito normativo di specificazione della ragione produttiva posta a

giustificazione del termine e che l'onere relativo alla sussistenza delle ragioni produttive sia soddisfatto avendo la C. effettivamente svolto le mansioni di assunzione in relazione a quelle produzioni.

Afferma la ricorrente che la corretta interpretazione dell'art. 1 del D.Lgs. 6/9/2001, n. 368, richiede - per l'efficacia della clausola appositiva del termine - una più puntuale motivazione, tale da consentire un'individuazione precisa delle esigenze aziendali, le quali non possono consistere nel normale andamento delle attività proprie del datore di lavoro, bensì in circostanziate ragioni che rendano manifesta la necessità di un'assunzione solo temporanea del lavoratore.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'Accordo Collettivo RAI del 5/4/1997 (paragrafo "Contratti a tempo determinato"), del Contratto Collettivo di Lavoro RAI dell'8/6/2000, dell'art. 23 della Legge 28/2/1987, n. 56, degli artt. 1 e 3 della Legge 18/4/1962, n. 230, degli artt. 1362 e 1364 cod. civ., per avere la Corte d'appello considerato legittime le clausole appositive dei termini ai contratti di lavoro stipulati prima del 31/12/2003, in virtù del richiamo ad accordi sindacali che, nell'interpretazione fornita (asseritamente erronea), ammettono assunzioni a tempo determinato all'unica condizione che sia individuato e specificato il titolo del programma.

In particolare, si sostiene che la contrattazione collettiva non ha mai previsto la sufficienza dell'indicazione del titolo del programma e che il concetto di specificità del programma doveva essere inteso alla luce delle letture date dalla giurisprudenza nel vigore della Legge 18/4/1962, n. 230.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della Legge 28/2/1987, n. 56, degli artt. 1 e 3 della Legge 18/4/1962, n. 230, degli artt. 1362 e 1364 cod. civ., della Direttiva 1999/70/CE, degli artt. 1, 12 e 15 preleggi, per avere la Corte ritenuto compatibile con i principi comunitari la sostanziale "liberalizzazione" dei contratti di lavoro a tempo determinato derivante dall'applicazione dell'art. 23 della Legge n. 56 del 1987, interpretato nel senso per cui l'indicazione del titolo del programma costituisce di per sé ragione oggettiva giustificatrice della clausola del termine.

III. Esame del ricorso

Ragioni di pregiudizialità logica impongono di esaminare dapprima il secondo e terzo motivo di ricorso, giacché - riguardando i contratti stipulati ai sensi dell'art. 23 Legge 28/2/1987, n. 56 e della conseguente contrattazione collettiva, precedenti a quello oggetto del primo motivo - il loro eventuale accoglimento comporterebbe l'assorbimento del primo motivo.

1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

Come è noto, dopo le modifiche apportate alla disciplina del contratto a tempo determinato dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56 e dagli accordi sindacali che ne sono conseguiti in ambito RAI, il quadro normativo è mutato.

Il contratto collettivo del 1997, nell'esercizio esplicito della delega contenuta nell'art. 23 cit., ha consentito l'apposizione del termine "anche" alla assunzione di personale "di qualsiasi qualifica" ... "per un programma od una pluralità di specifici programmi quando l'impegno per ciascun programma non esaurisce la prestazione giornaliera e/o settimanale". La previsione distingue quindi due ipotesi, quella della assunzione per un singolo programma e quella della assunzione per "una pluralità di specifici programmi". Nella prima ipotesi è richiesta solo l'unicità del programma. Nella seconda ipotesi è richiesta la specificità, nonché l'ulteriore requisito concernente il mancato esaurimento delle prestazione giornaliera o settimanale.

Questa Corte è ormai orientata nel ritenere che questi ultimi due requisiti sono richiesti solo per il caso di pluralità di programmi, come si evince sia dalla struttura sintattica della frase, sia dal fatto che il requisito del mancato esaurimento della prestazione è espressamente collegato all'impegno per "ciascun programma", che quindi sottintende la pluralità dei programmi. Diversamente, quando il programma è unico, è legittima l'apposizione del termine, senza necessità di ulteriori requisiti. In particolare non sono richiesti tutti quegli elementi che la giurisprudenza prima richiamata desume dal concetto di specificità.

Questa interpretazione è stata ribadita dal successivo contratto collettivo dell'8 giugno 2000, il cui punto n. 4, lett. a), prevede la possibilità di apporre il termine nelle ipotesi di assunzioni "per un programma od una pluralità di specifici programmi", senza più richiedere il mancato esaurimento della prestazione giornaliera o settimanale. Il chiarimento a verbale, in calce a tale articolo, spiega che: "per programma, nonché per specifici programmi nell'ambito del punto 4, lett. a) del presente articolo deve intendersi: una o più trasmissioni, spettacoli o produzioni (anche nell'ambito dell'home video, di internet e della programmazioni satellitare e/o progetti multimediali), anche a carattere continuativo, ciclico o di contenitore, purché individuati ed indicati nel contratto a termine". Con il chiarimento a verbale si è poi previsto che il programma debba essere indicato nel contratto a termine.

In conclusione, tanto in base all'accordo del 1997, che in base all'accordo del 2000 — che aveva come data di scadenza il 31 dicembre 2003 per la parte normativa e ha conservato vigore sino a tale data, in forza del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 -, bisogna distinguere due ipotesi di assunzione, a seconda che il contratto di lavoro venga stipulato per un programma o per una pluralità di programmi: nel caso di assunzione per un programma non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quello della unicità del programma, che peraltro non esclude, come la giurisprudenza ha sempre messo in evidenza, che lo stesso possa essere articolato in più puntate.

Questa ricostruzione della disciplina dei contratti a tempo determinato della RAI è stata già delineata da Cass. 23 novembre 2010 n. 23686, poi confermata da Cass. 14 settembre 2012, n. 15455 (v. da ultimo, Cass., 2 aprile 2014, n. 7667).

Infine, come ribadito ancora nella sentenza n. 5431 del 2015 sopra richiamata, non si ravvisa alcuna violazione della direttiva 1999/70/CE, dal momento che i contratti in esame contengono una sufficiente specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, e quindi della causale nelle sue componenti identificati ve essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, e tanto in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (Cass., 3 ottobre 2014, n. 20960).

Di conseguenza, non può che convenirsi con il giudizio della Corte d'appello che, con riferimento ai contratti stipulati ai sensi degli accordi sindacali del 5.4.1997 e del 8.6.2000, ha ritenuto sufficiente, ai fini della legittimità della apposizione del termine, l'indicazione, in ciascun contratto di lavoro a termine, del singolo programma per il quale l'assunzione della ricorrente è avvenuta.

Né contrasta tali conclusioni il rilievo che si trattasse di programmi rientranti nel normale palinsesto della RAI, considerato che ciò non contraddice il requisito della puntuale individuazione della prestazione, di durata predeterminata, richiesto nel regime normativo sopra descritto.

2. Il primo motivo è invece fondato.

L'art. 1 del D.lgs. n. 368/2001, prevede al secondo comma, nel testo operante *ratione temporis*, che "L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1".

La Corte d'appello di Napoli ha ritenuto che l'obbligo di specificazione dell'esigenza produttiva dalla RAI sia stato rispettato mediante l'indicazione del titolo provvisorio e della stagione televisiva del programma ("Alle falde del Kilimangiaro 2003-2004") al quale era stata addetta la C..

Ed invero, in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che non possa ritenersi sufficientemente specificata la ragione produttiva mediante la sola indicazione del programma a cui sarà addetto il lavoratore e della stagione televisiva in cui avverrà la trasmissione, poiché la realizzazione di programmi radiotelevisivi è la normale attività imprenditoriale della datrice di lavoro, di talché essa non può *ex se* costituire il motivo (eccezionale) per derogare ad assunzioni a tempo indeterminato; ha quindi affermato che "il requisito normativo della specificazione scritta della causale giustificativa dell'apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 non risultava osservato nella fattispecie, non potendo ritenersi a tal fine soddisfacente il generico riferimento a non precisate ragioni di carattere produttivo consistenti nella partecipazione alla realizzazione di un programma dal titolo provvisorio, formula, questa, che si limita a riprodurre la più generale previsione di legge, senza che l'istruttoria svolta avesse consentito di riempire di qualche significato la scarsa indicazione delle esigenze realizzative del programma denominato "Uno mattina". (Sez. L, Sentenza n. 27 del 03/01/2014, conf. n. 14487 del 2015).

A tale soluzione deve darsi continuità, avuto riguardo al quadro normativo vigente alla data di stipulazione del contratto a termine di cui è causa, non rilevando le modifiche successivamente intervenute, tra le quali l'esclusione dal campo di applicazione del D.lgs n. 368 del 2001 ai contratti stipulati "per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi", introdotta a decorrere dal 1 gennaio 2008 con la modifica all'art. 10 del citato D.lgs 368 operata dall'art. 1 comma 41 lettera a) della L. n. 247 del 2007, e la precisazione che le esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che legittimano l'apposizione del termine possono attenersi anche all'"ordinaria attività del datore di lavoro", introdotta nell'art. 1 comma 1 del D.lgs n. 368 dal d.l. n. 112 del 2008, conv., nella L. 133 del 2008.

IV. Conclusioni.

Segue l'accoglimento del primo motivo di ricorso e la cassazione in relazione ad esso della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà esaminare la legittimità del termine apposto al contratto del 2004 facendo applicazione degli esposti principi, decidendo le eventuali questioni consequenziali e regolando anche le spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.